Gli aspetti contabili delle criptovalute

di Paola Pedotti (*)

Il fenomeno delle criptovalute sta raggiungendo volumi di transazioni significativi, con possibili effetti di rischio di mercato; è sempre più necessario un intervento sia da parte degli standard setter che da parte delle Autorità di vigilanza.

Premessa

Cosa sono le criptovalute? Quali rischi rappresentano per gli investitori?
Le nuove tecnologie stanno determinando un cambiamento radicale nell'economia globale, con particolare riferimento al settore finanziario, sotto il profilo delle modalità di scambio di beni, servizi e ogni attività finanziaria. Le criptovalute rappresentano un'applicazione della tecnologia digitale al settore finanziario, che per diffusione ed entità dei valori negoziati sono sempre più oggetto di attenzione delle autorità nazionali ed internazionali di vigilanza sui mercati e sugli emittenti.
Un elemento che sicuramente necessita di approfondimenti e chiarimenti sulla materia è legato al fatto che non ci sono ad oggi riferimenti contabili certi, che consentano una classificazione uniforme di questi strumenti in base alla loro natura e alla loro finalità.
Si illustrerà, in questa sede, quella che è stata la posizione assunta dallo IASB *Interpretation Committee* nel 2019, ad oggi forse non più sufficiente a rappresentare le nuove valute in corso, e l'evoluzione sul tema a livello di *standard setter*.
Dall'altro lato, tuttavia, le posizioni assunte a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle entrate, che ritengono le criptovalute assimilabili alle valute estere, comportano rilevanti conseguenze fiscali derivanti dal trattamento contabile a queste riservato dall'unica posizione ufficiale assunta dall'IFRIC. Va infatti ricordato che, sia per i principi contabili IFRS che per quelli OIC, vale, salvo deroghe, il principio di derivazione rafforzata del reddito dal risultato di bilancio.

Indicazioni di classificazione e contabilizzazione

I criteri di classificazione delle criptovalute nella prassi finanziaria dipendono da queste specifiche caratteristiche delle monete virtuali, che le contraddistinguono:
- un insieme di regole (detto "protocollo"), cioè un codice informatico che specifica il modo in cui i partecipanti possono effettuare le transazioni;
- una sorta di "libro mastro" (*distributed ledger* o *blockchain*) che conserva immodificabilmente la storia delle transazioni.

La moneta virtuale, inoltre, a differenza della moneta legale, poi, non può assolvere alla funzione di unità di conto per la sua elevata volatilità. Da queste caratteristiche è partita la valutazione dell'IFRIC.
L'IFRIC (1) (*The* IFRS *Interpretations Committee*) ha affrontato la tematica ed ha emesso il documento *Holdings of Cryptocurrencies* (giugno 2019) nel quale viene analizzata dal lato del possessore, la natura della valuta virtuale al fine di definire quale principio internazionale applicare.
Le caratteristiche della criptovaluta considerate da IFRIC nella sua analisi sono state le seguenti:
a) una valuta digitale o virtuale registrata su un registro distribuito che utilizza la crittografia per la sicurezza;

Note:
(*) Senior manager - BDO Italia S.p.A.
(1) Ovvero l'organo interpretativo dell'International *Accounting Standards Board* (*Board*). Il Comitato delle Interpretazioni collabora con il Consiglio per sostenere l'applicazione degli IFRS.

b) una valuta che non è emessa da un'autorità giurisdizionale; e
c) che non dà luogo a un contratto tra il titolare e un'altra parte.
L'IFRIC aveva valutato che la criptovaluta soddisfa la definizione di attività immateriali presente nello IAS 38, considerando che:
a) può essere separato dal detentore e venduto o trasferito singolarmente; e
b) non conferisce al titolare il diritto di ricevere un numero fisso o determinabile di unità di valuta.
Ai fini della classificazione delle criptovalute l'IFRIC ha considerato le seguenti opzioni:
1) attività immateriali: l'IFRIC ha considerato che IAS 38 si applica per tutti gli attivi immateriali ad eccezione di:
– quelli che rientrano nello *scope* di altri principi;
– degli strumenti finanziari (IAS 32);
– delle attività di estrazione e valutazione;
– delle spese per lo sviluppo e l'estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e risorse non generative simili;
2) attività finanziaria: la criptovaluta non soddisfa la definizione di *cash* presente in IAS 32.11;
3) disponibilità liquide: la criptovaluta non soddisfa la definizione di cassa presente in IAS 32.AG3:
4) rimanenza (IAS 2): nel caso in cui l'entità detiene criptovaluta per la vendita nell'ambito del normale svolgimento del *business*.
Nel *paper* 12, l'IFRIC arriva ad una conclusione a favore della qualificazione delle criptovalute come rimanenze, da contabilizzare secondo lo IAS 2, se detenute per la vendita nell'ambito dell'attività ordinaria, oppure - in tutti gli altri casi - come attività immateriali da contabilizzare secondo lo IAS 38.
L'IFRIC escludeva che le criptovalute possano avere natura monetaria e che possano dunque essere contabilizzati tra le disponibilità liquide o tra gli strumenti finanziari. Ciò in quanto le valute virtuali non assolvono la funzione tradizionale della moneta, non essendo utilizzate universalmente come mezzo di pagamento, oltre al fatto che alle stesse non si aggancia alcun diritto o obbligo contrattuale, requisito necessario per la classificazione come strumenti finanziari, secondo i requisiti dello IAS 32.
Sulla base quindi di questa analisi, l'IFRIC osservava che - qualora detenute per finalità di *trading* nell'ambito della propria attività - le criptovalute possono ricadere nell'ambito dello IAS 2 ed essere contabilizzate come rimanenze di magazzino.
La diversa scelta di classificazione contabile ha riflessi sia sul criterio di valutazione che, conseguentemente, sulla rappresentazione in bilancio.
Infatti, lo IAS 38 consente la scelta tra la valutazione al costo (al netto di ammortamenti e eventuali perdite di valore accumulate), oppure al *fair value* (solo per attività con mercato attivo, con variazioni di valore rilevate in una riserva di patrimonio netto e non a conto economico). Mentre lo IAS 2, consente l'iscrizione iniziale delle rimanenze in bilancio al costo e la successiva valutazione al minore tra il costo e il valore netto di realizzo, fatta eccezione per i soggetti che detengono le attività per negoziazione (*broker-traders*), per i quali è ammessa la valutazione al *fair value* al netto dei costi di vendita, con rilevazione delle variazioni di valore a conto economico.

L'evoluzione degli strumenti: gli approfondimenti degli standard setter internazionali

Nel mese di luglio 2020 l'EFRAG (2) ha pubblicato un *Discussion paper* dal titolo *Accounting for crypto-assets (liabilities): holder and issuer perspective* con il quale mira a influenzare i futuri sviluppi della definizione dei principi, impegnandosi con i costituenti europei e fornire un contributo tempestivo ed efficace alle fasi iniziali dei lavori dello IASB.
La ricerca svolta da EFRAG sulla contabilizzazione delle cripto-attività (passività) (la "ricerca EFRAG") è stata approvata dal Consiglio dell'EFRAG a seguito della *agenda consultation* del 2018. Il *focus* del DP è la contabilizzazione da parte dei titolari e degli emittenti di criptovalute: si tratta di argomenti generali che riguardano la maggior parte delle questioni contabili che sono verosimilmente rilevanti per le entità che redigono il bilancio in base agli IFRS.
Il DP è motivato dalla continua evoluzione, il potenziale di crescita e la diversità (oltre 5.000 diversi tipi) di cripto-attività, sia i termini di uso economico che di fonti di valore.

Nota:
(2) *European Financial Reporting Advisory Group.*

La loro natura unica e rischiosa, come già in premessa evidenziato, ha attirato l'attenzione delle parti interessate, compresi i legislatori nazionali (NSS), gli operatori del mercato, le autorità di regolamentazione, i responsabili politici e accademici. Le parti interessate hanno anche evidenziato potenziali lacune nei requisiti contabili per le cripto-attività (passività). L'EFRAG puntualizza che allo stato della redazione dello studio, non esiste una definizione legale o comune condivisa per le cripto attività, e che esiste una pluralità di termini adottati sul mercato, ma chiarisce che, ai fini del DP, ha adottato la seguente definizione:

- definisce una cripto-attività come una rappresentazione digitale del valore o dei diritti contrattuali creati, trasferito e memorizzato su alcuni tipi di tecnologia di contabilità distribuita (DLT) di rete (ad es. *Blockchain*) e autenticato attraverso la crittografia;
- definisce le "cripto-passività" come obblighi che derivano dal rilascio di cripto-attività che comportano l'obbligo attuale per l'entità emittente di trasferire o concedere l'accesso a una risorsa economica in formato digitale o forma non digitale.

Queste definizioni includono cripto-attività (passività) private e valute digitali delle banche centrali (CBDCs), anche se l'analisi del DP si concentra principalmente sulle cripto-attività (passività) private.

Il documento include nella Appendice 2 la lista delle descrizioni utilizzate e degli esempi di criptoattività esaminati, che includono *coins*, *utility tokens*, *security and assets tokens*, *stable coins*, *investment tokens* tra gli altri, a fronte di un'analisi svolta sui bilanci 2018 di *large entities* quotate, dalla quale era emerso che solo 66 società rientranti nelle giurisdizioni che applicano gli IFRS avevano riportato investimenti in criptovalute a tale data, e che la loro esposizione in questi strumenti era limitata. Tuttavia, osserva l'EFRAG, il potenziale sviluppo innovativo del mercato (ad es. l'introduzione di punti di *stablecoins* e il potenziale lancio di CBDC), la continua crescita dei modelli di *business* basati su *blockchain* e cripto-economici e i miglioramenti ai requisiti normativi e di vigilanza, potranno allargare il coinvolgimento delle istituzioni tradizionali a questi strumenti perché è sempre maggiore l'interesse da parte degli investitori istituzionali in investimenti in cripto-attività.

Dall'esito della ricerca emergono uno spettro e una diversità nel livello di formalizzazione dei diritti fondamentali e degli obblighi connessi con le criptoattività, caratterizzate da accordi contrattuali relativamente immaturi e opachi, e questo può rendere difficile identificare con precisione diritti e obbligazioni sottostanti per alcune di esse, che a sua volta può rappresentare una sfida dal punto di vista contabile. Ciononostante i diritti fondamentali e le caratteristiche economiche dei vari tipi di criptoattività sono in sostanza economicamente simile alle transazioni "non crittografiche" esistenti, e non ci si aspetta che tali caratteristiche subiranno dei cambiamenti.

L'analisi del DP cerca di identificare una tassonomia che allinea le cripto-attività in base alle caratteristiche economiche, dei diritti e degli obblighi che si basa sulla tassonomia comunemente applicata nella letteratura contabile, regolamentare e giuridica, pur non trascurando il fatto che le tre grandi *macro* categorie di *token* (*payment*, *utility*, *security*) semplicemente riflettono l'attributo economico predominante di tali strumenti e non altro.

Di conseguenza, una classificazione tassonomica può avere pertinenza costante per stabilire i requisiti contabili non solo per le criptovalute esistenti, ma soprattutto per quelle delle generazioni future. In tal senso, EFRAG motiva il progetto con la necessità di sviluppare dei requisiti IFRS, poiché la posizione dell'IFRIC agenda del 2019 forniva una risposta parziale, trattando esclusivamente il trattamento contabile dal lato del possessore della criptovaluta, e non anche da lato dell'emittente.

Per quanto attiene gli aspetti contabili dal lato possessore della criptovaluta, il DP esamina anche il caso del possesso per conto terzi, ad integrazione della posizione più generale assunta dal documento dell'IFRIC del 2019, al fine di individuare chi abbia effettivamente il controllo economico sull'attività, sulla base dei termini e delle condizioni contrattuali, di leggi o regolamenti delle diverse giurisdizioni, o di come viene gestito dal depositario l'attività, e conseguentemente individuare il corretto trattamento contabile. Nella Tavola 1 si illustrano gli indicatori che portano a concludere se il depositario o l'intermediario abbia il controllo economico della criptoattività.

Si prospettano tre diverse situazioni contabili:

1° situazione: il depositario o l'intermediario ha il controllo economico e possiede rischi e

Tavola 1 - Indicatori del controllo delle criptoattivià

Indicatori che il depositario ha il controllo economico	Indicatori che l'intermediario ha il controllo economico
Il contratto legale o le leggi o regolamenti della giurisdizione stabilisce che l'intermediario è un agente	La criptoattività del cliente è mischiata con quelle di altri clienti
La criptoattività del cliente è segregata in un *wallet* separato	I diritti del cliente non sono garantiti in caso di bancarotta, liquidazione o scioglimento dell'entità che possiede l'intermediario
Restrizioni all'uso e al trasferimento sull'intermediario	Il possessore dell'intermediario ha l'abilità di vendere, trasferire, prestare o impegnare la criptoattività depositata
Il cliente sostiene il rischio di perdita in caso di furto (nessuna restituzione)	Il cliente può avere la restituzione in caso di furto o di *hacking*

benefici significativi dalla criptoattività (Tavola 2);
2° situazione: il cliente ha il controllo economico e rischi e gli derivano benefici significativi della criptoattività (Tavola 3);
3° situazione: il depositario ha il controllo legale ma il cliente possiede rischi e benefici significativi della criptoattività (Tavola 4).
L'analisi svolta evidenzia che la scelta di quale principio debba essere utilizzato rispettivamente dal depositario del cliente e dall'intermediario tra IAS 2, IAS 38 o IFRS 9 deve tenere in considerazione anche il rischio credito del depositario, nel determinare il valore delle criptoattività.
Esaminando le tematiche contabili dal lato emittente, di una ICO, si evidenzia che al momento non sono trattate in nessun IFRS, ed inoltre che ciascuna ICO ha termini e condizioni uniche, generalmente identificate come "libro bianco", nel quale dovrebbero essere stabiliti diritti (del possessore) ed obblighi (dell'emittente), ma che in assenza di legislazione di riferimento spesso risultano carenti e la cui applicabilità giuridica è poco chiara.
In assenza di riferimenti presenti nei principi, l'EFRAG ha rintracciato la definizione di obbligazione o passività presente nel *Conceptual Framework*: "una passività (è) una obbligazione attuale dell'entità a trasferire una risorsa economica come risultato di eventi passati".
In una ICO si possono presentare due diverse situazioni:
1) esistono delle obbligazioni che sono alternativamente crediti, obbligazioni implicite o obbligazioni di fare verso entità emittenti.

Tavola 2 - Prima situazione contabile

Contabilità del cliente del depositario	Contabilità del depositario o dell'intermediario
Il cliente si riconosce un credito collegato al valore delle criptoattività	Il depositario o l'intermediario riconosce la criptoattività come attività e registra in contropartita una passività

Tavola 3 - Seconda situazione contabile

Contabilità del cliente del depositario	Contabilità del depositario o dell'intermediario
Il cliente si riconosce le criptoattività	Le criptoattviità sono iscritte fuori bilancio sia per depositario che intermediario

Tavola 4 - Terza situazione contabile

Contabilità del cliente del depositario	Contabilità del depositario o dell'intermediario
Dipende. Se si considerano tutti i fatti e le circostanze, chi si ritiene avere il controllo economico deve riconoscersi le criptoattività	Dipende. Se si considerano tutti i fatti e le circostanze, chi si ritiene avere il controllo economico deve riconoscersi le criptoattività

Possono emergere dall'emissione di *utility*, *security tokens* o *token* ibridi;
2) non esistono obbligazioni a seguito dell'emissione della criptoattività se non sussistono crediti verso emittente o altre parti; in questo caso, l'emissione determina per l'emittente un utile/perdita da imputare a conto economico.
Evidentemente in assenza di indicazioni specifiche nei principi, la società dovrà applicare lo IAS 8 e sviluppare una propria *accounting policy* che fornisca l'informativa rilevante per gli utilizzatori del bilancio. In tale caso, dovrà considerare:
• i requisiti previsti da altri principi che trattano tematiche simili, e
• le definizioni, i concetti di misurazione e registrazione indicati nel *Conceptual Framework*.
In assenza di una guida nei principi, deve inoltre considerare i recenti pronunciamenti di altri *standard setter* che usano *framework* contabili simili, la letteratura contabile e le prassi di settore generalmente accettate. I grandi *network* di revisione hanno pubblicato delle guide nelle quali sono presentati diversi approcci contabili per le ICO, applicabili singolarmente o in combinazione tra loro:
• considerarla come passività finanziaria nell'ambito dello IFRS 9, con riferimento alle emissioni di *security* e di *asset-based tokens*;
• considerarla come strumento di capitale nell'ambito dello IAS 32, con riferimento alle emissioni di *security* e di *asset-based tokens*;
• considerarlo come anticipo per beni o servizi futuri (ad esempio nel caso di accesso ad una piattaforma) nell'ambito dello IFRS 15, per le emissioni di *utility tokens* a potenziali clienti;
• considerarlo come obbligazione nell'ambito dello IAS 37, e registrare quindi un accantonamento (come nel caso di obbligazioni implicite), applicabile alle emissioni di *utility tokens* verso detentori che non qualificano come clienti.
Relativamente alla valutazione delle passività, la prassi evidenzia la tematica quando i *tokens* sono quotati o scambiati su mercato e possono essere venduti in un mercato secondario sia dagli emittenti che dai clienti. In questi casi, è necessario stabilire se esiste un mercato attivo, visto che ci possono essere diversi mercati per le criptoattività che rispettano le condizioni stabilite da IFRS13 di mercato attivo, e ciascuno di questi mercati può avere prezzi differenti, rendendo difficile stabilire quale sia quello principale.
Le tecniche di valutazione indicano che ci sono tre elementi importanti per determinarne il valore (Tavola 5):
• il valore corrente della criptovaluta per effettuare i pagamenti;
• la decisione degli investitori a medio lungo termine di comprare criptovaluta, in tal modo regolandone l'approvvigionamento; e
• gli elementi che congiuntamente indirizzano l'adozione da parte del cliente, e l'accettazione da parte del mercato della criptovaluta.
Le tecniche di valutazione riscontrate sono quella del costo di produzione, della equazione di scambio e del *network value* al tasso di transazione; si tratta di tecniche simili a quelle tradizionalmente utilizzate in letteratura che includono i principi IFRS.
In conclusione, dal documento dell'EFRAG, emerge una proposta rivolta allo IASB di sviluppare dei requisiti IFRS sulla registrazione e la valutazione sia per le criptoattività che per le passività.
Lo IASB ha affrontato l'argomento nella *Third Agenda Consultation* nella riunione di marzo 2021 includendo nella lista di possibili specifici progetti da aprire.
In quella occasione il *Board* osservava infatti che molte delle parti interessate, a seguito della posizione assunta sulla base dell'IFRIC di giugno 2019 hanno sollevato ulteriori preoccupazioni, affermando che:
a) la contabilizzazione richiesta dallo IAS 38 Attività immateriali per criptovalute può non fornire informazioni utili, perché le caratteristiche delle criptovalute sono simili a quelle del contante o di altri strumenti finanziari, piuttosto che a quelle delle attività immateriali;
b) le criptovalute devono essere valutate al *fair value*, ma solo lo IAS 38 consente la valutazione del *fair value* in un mercato attivo e i cambiamenti di *fair value* sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo senza riciclaggio successivo;
c) la decisione sull'ordine del giorno può avere una portata troppo limitata. Alcune delle parti interessate suggerivano al *Board* di sviluppare materiale didattico o di modificare gli IFRS attualmente in vigore, per fornire requisiti specifici per chi detiene direttamente o indirettamente criptovalute o ICO.
Le proposte avanzate quindi prevedevano alternativamente lo sviluppo di materiale educativo, con un livello di impegno del progetto molto ridotto; apportare degli emendamenti allo IAS

Tavola 5 - Tecniche di valutazione

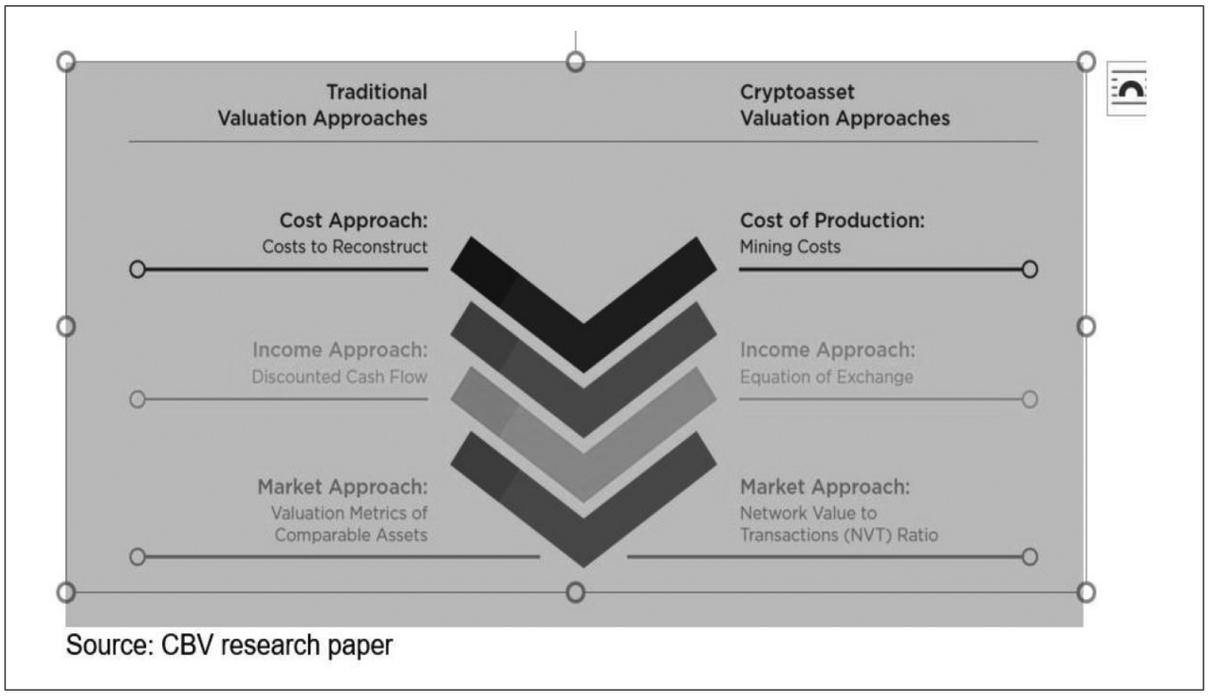

Fonte: CBV research paper.

38, sia in termini di sviluppo di requisiti informativi aggiuntivi relativi al *fair value* delle criptovalute o consentire a un numero maggiore di intangibili - tra i quali le criptovalute - di essere valutati al *fair value* e prevedere che - in determinate circostanze - il riconoscimento delle variazioni del *fair value* nel conto economico sia appropriato. Oppure ancora prendere in considerazione la possibilità di modificare il campo di applicazione dei principi (IFRS 9 e IAS 32) che trattano gli strumenti finanziari al fine di includervi le criptovalute, fino a prevedere lo sviluppo di un principio specifico che tratti una gamma molto estesa di attività non finanziarie detenute esclusivamente per investimento, tangibili e intangibili, nelle quali ricomprendere anche le criptovalute.
Nella riunione di febbraio 2022, a seguito delle risposte ricevute alla *Third Agenda Consultation*, lo IASB ha deciso di non modificare le priorità del proprio programma di lavoro 2022-2026 e di non intraprendere nuove attività.
Nella riunione di marzo 2022 è stata presentata e approvata una lista ridotta di progetti, che include la tematica delle criptovalute (AP24B) considerata dai *respondent* un progetto prioritario. Lo IASB deciderà nelle prossime riunioni quali dei progetti inclusi in questa lista verranno aggiunti al programma di lavoro 2022-2026.

Gli interventi delle autorità di vigilanza

Ad oggi in Italia si rileva una totale assenza di regolamentazione. Novità rilevante è la recente istituzione di un registro degli operatori in criptovalute con obblighi specifici di registrazione e presenza in Italia per i soggetti esteri e di comunicazione alle autorità italiane (3).

Conclusioni

I mercati delle criptovalute rappresentano una tematica che non può essere ancora a lungo trascurata dagli *standard setter* e dalle autorità nazionali; si auspica che da parte di tutte le parti interessate ci si attivi per fornire delle indicazioni agli emittenti e al mercato che garantiscano a tutti l'assunzione e la gestione di rischi accettabili.

Nota:
(3) MEF Decreto del 13 gennaio 2022 (G.U. n. 40 del 17 febbraio 2022).